



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 216** **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 252/AA al n. 254/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA L' 11 DICEMBRE 2025**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 252/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 227 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe D'ANTUONO avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe D'ANTUONO, all'epoca dei fatti Presidente della sezione AIA di Foggia, in violazione dell'art. 42, commi 2, comma 3, lett. a), in relazione agli artt. 13 n. 1 lett. c) e 13 n. 5 del Regolamento A.I.A., per aver nominato il Sig. Giuseppe Stallone Organo Tecnico Sezionale per la sezione A.I.A. di Foggia per la stagione sportiva 2025-26, carica per cui lo Stallone era incompatibile, essendo stato destinatario di un provvedimento di sospensione di 16 mesi, decorrenti dal 22.09.2022 al 21.01.2024, non essendo trascorso il termine decennale di preclusione stabilito dall'art 13 n. 1 lett. c) e non essendo intervenuti provvedimenti di riabilitazione in favore dello stesso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Giuseppe D'ANTUONO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 20 (venti) giorni di sospensione per il Sig. Giuseppe D'ANTUONO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 253/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 68bis pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Emanuel BAR, Massimo CIANO, Simone URAS, Enrico Nunzio ROMANO, Samuele MILANESE, Christian BELLANOVA, Matteo AGNINO, Vincenzo GAETA e della società LASCARIS 1954 A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

Emanuel BAR, all'epoca dei fatti allenatore UEFA B tesserato come consigliere per la società A.S.D. Valle di Susa S.C. e soggetto che ha svolto, all'interno e nell'interesse della società Lascaris 1954 A.S.D., attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere effettuato, nel mese di giugno 2025 e in costanza di tesseramento con la società A.S.D. Valle di Susa S.C., attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "primi calci" (calciatori dell'annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Bar, pur non essendo tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava alle sedute di allenamento fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

b) degli art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere assunto e svolto, dall'inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino all'attualità e in costanza di tesseramento con la società A.S.D. Valle di Susa S.C., l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "pulcini" (calciatori dell'annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo tesserato per quest'ultima società;

Massimo CIANO, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente della società G.S.D. Volpiano Pianese e soggetto che ha svolto, all'interno e nell'interesse della società Lascaris 1954 A.S.D., attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere effettuato, nel mese di giugno 2025 e in costanza di tesseramento con la società G.S.D. Volpiano Pianese, attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "pulcini" (calciatori dell'annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Ciano, pur non essendo tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pur essendo sprovvisto delle necessarie abilitazioni, partecipava alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

Simone URAS, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente della società U.S.D. Gassinosanraffaele e soggetto che ha svolto, all'interno e nell'interesse della società Lascaris 1954 A.S.D., attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del

Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere effettuato, nei mesi di maggio e giugno 2025 e in costanza di tesseramento con la società U.S.D. Gassinosanraffaele, attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "pulcini" (calciatori dell'annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Uras, pur non essendo tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pur essendo sprovvisto delle necessarie abilitazioni, partecipava alle sedute di allenamento, nonché alle tre gare disputate dalla squadra della categoria "pulcini" della società Lascaris 1954 A.S.D., in data 1.6.2025 presso l'impianto sportivo sito in Torino, Corso Sicilia, in data 2.6.2025, nell'ambito del torneo organizzato a Charvensod (AO) dalla società A.S.D. V.S.A. CHARVENSOD, e in data 15.6.2025, nell'ambito del torneo "Ametis" a Torino, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

Enrico Nunzio ROMANO , all'epoca dei fatti tesserato come calciatore per la società POL. A.D. Union B.B. Vallesusa e soggetto che ha svolto, all'interno e nell'interesse della società Lascaris 1954 A.S.D., attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere effettuato, nel mese di giugno 2025 e in costanza di tesseramento con la società Pol. A.D. Union B.B. Vallesusa, attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "primi calci" (calciatori dell'annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Romano, pur non essendo tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pur essendo sprovvisto delle necessarie abilitazioni, partecipava alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

Samuele MILANESE, all'epoca dei fatti tesserato come calciatore per la società A.S.D. V.D.L. Fiano Plus e soggetto che ha svolto, all'interno e nell'interesse della società Lascaris 1954 A.S.D., attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere effettuato, a partire dal mese di marzo 2025 e sino al termine della stagione sportiva 2024-2025, in costanza di tesseramento con la società A.S.D. VDL Fiano Plus, attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "primi calci" (calciatori dell'annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il sig. Milanese, pur non essendo tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pur essendo sprovvisto delle necessarie abilitazioni, partecipava alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

Christian BELLANOVA, all'epoca dei fatti tecnico tesserato come responsabile dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D. in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di responsabile dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., dapprima contattato, nel mese di maggio 2025, il Sig. Emanuel Bar, allenatore UEFA B e all'epoca dei fatti tesserato con la società A.S.D. Valle di Susa S.C., al fine di verificare la sua disponibilità ad assumere la conduzione tecnica di una delle squadre dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D.

nella stagione 2025-2026 e, successivamente, per avere consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Emanuel Bar, nel mese di giugno 2025, effettuasse l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “primi calci” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Bar, in costanza di tesseramento per la società A.S.D. Valle di Susa S.C., partecipava alle sedute di allenamento della squadra della società Lascaris 1954 A.S.D., fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di responsabile dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Emanuel Bar, allenatore UEFA B, assumesse e svolgesse, dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino all’attualità, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “pulcini” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D., benché lo stesso non risultò tesserato nella stagione sportiva 2025-2026 per la società Lascaris 1954 A.S.D., risultando, per contro, tesserato come consigliere della società A.S.D. Valle di Susa S.C.;

c) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di responsabile dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., dapprima contattato, nel mese di dicembre 2024, il Sig. Massimo Ciano, all’epoca dei fatti dirigente della società G.S.D. Volpiano Pianese, al fine di verificare la sua disponibilità ad assumere la conduzione tecnica di una delle squadre dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D. nella stagione 2025-2026 e, successivamente, per avere consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Massimo Ciano effettuasse, nel mese di giugno 2025, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “pulcini” (calciatori dell’annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Ciano, in costanza di tesseramento per la società G.S.D. Volpiano Pianese come dirigente e senza essere tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava, ancorché privo di iscrizione all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni, alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

d) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1 e 2, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di responsabile dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., dapprima contattato, nel mese di maggio 2025, il Sig. Simone Uras, all’epoca dei fatti tesserato con la società U.S.D. Gassinosanraffaele, al fine di verificare la sua disponibilità ad assumere la conduzione tecnica di una delle squadre dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D. nella stagione 2025-2026 e, successivamente, per avere consentito e, comunque, non impedito che il sig. Simone Uras effettuasse, nei mesi di maggio e giugno 2025, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “pulcini” (calciatori dell’annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il sig. Uras, in costanza di tesseramento per la società U.S.D. Gassinosanraffaele e senza essere tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava, ancorché privo di iscrizione all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni, alle sedute di allenamento, nonché alle tre gare disputate dalla squadra della categoria “pulcini” della società Lascaris 1954 A.S.D., in data 1.6.2025 presso l’impianto sportivo sito in Torino, Corso Sicilia, in data 2.6.2025, nell’ambito del torneo organizzato a Charvensod (AO) dalla società A.S.D. V.S.A. CHARVENSOD, e in data 15.6.2025, nell’ambito del torneo “Ametis” a Torino, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

e) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39,

comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di responsabile dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., dapprima contattato, nel mese di maggio 2025, il Sig. Enrico Nunzio Romano, all'epoca dei fatti tesserato con la società la società Pol. A.D. Union B.B. Vallesusa, al fine di verificare la sua disponibilità ad assumere la conduzione tecnica di una delle squadre dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D. nella stagione 2025-2026 e, successivamente, per avere consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Enrico Nunzio Romano effettuasse, nel mese di giugno 2025, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "primi calci" (calciatori dell'annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Romano, in costanza di tesseramento con la società Pol. A.D. Union B.B. Vallesusa come calciatore e senza essere tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava, ancorché privo di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni, alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

f) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di responsabile dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Samuele Milanese effettuasse, a partire dal mese di marzo 2025 e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, in luogo del tirocinio previsto dal progetto formativo e di orientamento della Scuola di Scienze della Natura dell'Università di Torino, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "primi calci" (calciatori dell'annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Milanese, in costanza di tesseramento con la società A.S.D. V.D.L. Fiano Plus come calciatore e senza essere tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava, ancorché privo di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni, alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

Matteo AGNINO, all'epoca dei fatti tecnico UEFA B e tesserato come direttore tecnico dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e dagli art. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di direttore tecnico dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Emanuel Bar, allenatore UEFA B, nel mese di giugno 2025, effettuasse l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "primi calci" (calciatori dell'annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Agnino, benché a conoscenza che il Sig. Emanuel Bar era all'epoca dei fatti tesserato con la società A.S.D. Valle di Susa S.C. e non già per la società Lascaris 1954 A.S.D., consentiva e, comunque, non impediva al sig. Bar di partecipare alle sedute di allenamento della squadra della società Lascaris 1954 A.S.D., fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di direttore tecnico dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il sig. Massimo Ciano effettuasse, nel mese di giugno 2025, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "pulcini" (calciatori dell'annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Agnino, benché a conoscenza del fatto che il Sig. Massimo Ciano all'epoca dei fatti era tesserato per la società G.S.D. Volpiano Pianese e non già per la società Lascaris 1954 A.S.D., consentiva e, comunque, non impediva al sig. Ciano di partecipare

alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico, ancorché non iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni;

c) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di direttore tecnico dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Simone Uras effettuasse, nei mesi di maggio e giugno 2025, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “pulcini” (calciatori dell’annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Agnino, benché a conoscenza del fatto che il Sig. Simone Uras era all’epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. Gassinosanraffaele e non già per la Lascaris 1954 A.S.D. e che lo stesso non era iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. ed era sprovvisto delle necessarie abilitazioni, consentiva e, comunque, non impediva al Sig. Uras di partecipare alle sedute di allenamento, nonché alle tre gare disputate dalla squadra della categoria “pulcini” della società Lascaris 1954 A.S.D., in data 1.6.2025 presso l’impianto sportivo sito in Torino, Corso Sicilia, in data 2.6.2025, nell’ambito del torneo organizzato a Charvensod (AO) dalla società A.S.D. V.S.A. CHARVENSOD, e in data 15.6.2025, nell’ambito del torneo “Ametis” a Torino, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

d) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di direttore tecnico dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Enrico Nunzio Romano effettuasse, nel mese di giugno 2025, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “primi calci” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Agnino, benché a conoscenza del fatto che il Sig. Enrico Nunzio Romano era all’epoca dei fatti tesserato per la società Pol. A.D. Union B.B. Vallesusa e non già per la Lascaris 1954 A.S.D. e che lo stesso non era iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. ed era sprovvisto delle necessarie abilitazioni, consentiva e, comunque, non impediva al sig. Romano di partecipare alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

e) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di direttore tecnico dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Samuele Milanese effettuasse, a partire dal mese di marzo 2025 e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, in luogo del tirocinio previsto dal progetto formativo e di orientamento della Scuola di Scienze della Natura dell’Università di Torino, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “primi calci” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Agnino, benché a conoscenza del fatto che il Sig. Samuele Milanese non era all’epoca dei fatti tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D. e che lo stesso non era iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. ed era sprovvisto delle necessarie abilitazioni, consentiva e, comunque, non impediva al Sig. Milanese di partecipare alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

Vincenzo GAETA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Lascaris 1954 A.S.D., in violazione:

a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e dall’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Emanuel Bar, allenatore UEFA B, nel mese di giugno 2025, effettuasse

l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “primi calci” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Bar, in costanza di tesseramento con la società A.S.D. Valle di Susa S.C., partecipava alle sedute di allenamento della squadra della società Lascaris 1954 A.S.D., fornendo consigli di tipo tecnico – tattico, pur non essendo tesserato per quest’ultima società;

b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e dall’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Emanuel Bar, allenatore UEFA B, a partire dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino all’attualità e in costanza di tesseramento con la società A.S.D. Valle di Susa S.C, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “pulcini” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo tesserato per quest’ultima società;

c) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società Lascaris 1954 A.S.D. consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Massimo Ciano effettuasse, nel mese di giugno 2025, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “pulcini” (calciatori dell’annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il sig. Ciano, in costanza di tesseramento con la società G.S.D. Volpiano Pianese come dirigente e pur non essendo tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico, ancorché non iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni;

d) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Simone Uras effettuasse, nei mesi di maggio e giugno 2025, in costanza di tesseramento con la società U.S.D. Gassinosanraffaele, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “pulcini” (calciatori dell’annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il sig. Uras, pur non essendo tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pur essendo sprovvisto delle necessarie abilitazioni, partecipava alle sedute di allenamento, nonché alle tre gare disputate dalla squadra della categoria “pulcini” della società Lascaris 1954 A.S.D., in data 1.6.2025 presso l’impianto sportivo sito in Torino, Corso Sicilia, in data 2.6.2025, nell’ambito del torneo organizzato a Charvensod (AO) dalla società A.S.D. V.S.A. CHARVENSOD, e in data 15.6.2025, nell’ambito del torneo “Ametis” a Torino, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

e) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Enrico Nunzio Romano effettuasse, nel mese di giugno 2025, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “primi calci” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Romano, in costanza di tesseramento con la società Pol. A.D. Union B.B. Vallesusa come calciatore e senza essere tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico, ancorché non iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni;

f) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, comma 1, lett. Gc), del

Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Samuele Milanese effettuasse, a partire dal mese di marzo 2025 e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “primi calci” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Milanese, in costanza di tesseramento con la società A.S.D. V.D.L. Fiano Plus come calciatore e senza essere tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico, ancorché non iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni;

LASCARIS 1954 A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Vincenzo Gaeta, Christian Bellanova e Matteo Agnino ed al cui interno e nel cui interesse i Sig.ri Emanuel Bar, Massimo Ciano, Simone Uras, Enrico Nunzio Romano e Samuele Milanese hanno svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Emanuel BAR,
  - Sig. Massimo CIANO,
  - Sig. Simone URAS,
  - Sig. Enrico Nunzio ROMANO ,
  - Sig. Samuele MILANESE,
  - Sig. Christian BELLANOVA,
  - Sig. Matteo AGNINO,
  - Sig. Vincenzo GAETA,
  - Società LASCARIS 1954 A.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vincenzo GAETA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Emanuel BAR,
  - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Massimo CIANO,
  - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Simone URAS,
  - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Enrico Nunzio ROMANO ,
  - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Samuele MILANESE,
  - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione e squalifica per il Sig. Christian BELLANOVA,
  - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione e squalifica per il Sig. Matteo AGNINO,
  - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo GAETA,
  - € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società LASCARIS 1954 A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 254/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 55 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Emilio FALCO, Michele DEL GIUDICE, Giuseppe Manlio MARCIANO, Ismail MALKYA, Vincenzo AMATO, Otmane ES SADENY, Rayan SOUAGH, Michele MARCHESANO e della società A.S.D. SCUOLA CALCIO STRIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Emilio FALCO, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione:

- a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare SSD Virtus Junior Stabia FR - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 4.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Sianese del 10.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - Scafatese FC SSD ARL del 24.11.2024 ed A.S.D. F.C. Città di Fisciano 2024 - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 16.12.2024, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Ismail Malkya, Vincenzo Amato, Otmane Es Sadeny e Rayan Souagh, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;
- b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare SSD Virtus Junior Stabia FR - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 4.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Sianese del 10.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - Scafatese FC SSD ARL del 24.11.2024 ed A.S.D. F.C. Città di Fisciano 2024 - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 16.12.2024, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano pur non essendo tesserato per tale società;

Michele DEL GIUDICE, , all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione:

- a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Nocera Soccer M.G.F. del 2.2.2025, A.S.D. Scuola Calcio Striano – A.S.D. Aquilotti del 23.2.2025 ed A.S.D. Aquilotti Irno - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 13.4.2025, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Ismail Malkya, Otmane Es Sadeny e Rayan Souagh, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;
- b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare A.S.D.

Scuola Calcio Striano - A.S.D. Nocera Soccer M.G.F. del 2.2.2025, A.S.D. Scuola Calcio Striano – A.S.D. Aquilotti del 23.2.2025 ed A.S.D. Aquilotti Irno - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 13.4.2025, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano pur non essendo tesserato per tale società;

Giuseppe Manlio MARCIANO, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Aquilotti Cavesi del 6.4.2025 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Otmane Es Sadeny, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Aquilotti Cavesi del 6.4.2025 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano pur non essendo tesserato per tale società;

Ismail MALKYA, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano, alle gare A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Sianese del 10.11.2024, A.S.D. F.C. Città di Fisciano 2024 - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 16.12.2024 ed A.S.D. Scuola Calcio Striano – A.S.D. Aquilotti del 23.2.2025, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Vincenzo AMATO, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano, alla gara A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Sianese del 10.11.2024, valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Otmane ES SADENY, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila

delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano, alle gare SSD Virtus Junior Stabia FR - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 4.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Nocera Soccer M.G.F. del 2.2.2025 ed A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Aquilotti Cavesi del 6.4.2025, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Rayan SOUAGH, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano, alle gare SSD Virtus Junior Stabia FR - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 4.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - Scafatese FC SSD ARL del 24.11.2024 ed A.S.D. Aquilotti Irno - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 13.4.2025, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Michele MARCHESANI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione:

a) degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori sigg.ri Ismail Malkya, Vincenzo Amato, Otmane Es Sadeny e Rayan Souagh nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale: il calciatore sig. Ismail Malkya alle gare A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Sianese del 10.11.2024, A.S.D. F.C. Città di Fisciano 2024 - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 16.12.2024 ed A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Aquilotti del 23.2.2025; il calciatore sig. Vincenzo Amato alla gara A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Sianese del 10.11.2024; il calciatore sig. Otmane Es Sadeny alle gare SSD Virtus Junior Stabia FR - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 4.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Nocera Soccer M.G.F. del 2.2.2025 ed A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Aquilotti Cavesi del 6.4.2025; il calciatore sig. Rayan Souagh alle gare SSD Virtus Junior Stabia FR - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 4.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - Scafatese FC SSD ARL del 24.11.2024 ed A.S.D. Aquilotti Irno - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 13.4.2025; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Emilio Falco, Michele Del Giudice e Giuseppe Manlio Marciano nonché per avere consentito, e comunque non impedito, agli stessi di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano in occasione quantomeno delle seguenti gare valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale: SSD Virtus Junior Stabia FR - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 4.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Sianese del 10.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - Scafatese FC SSD ARL del 24.11.2024, A.S.D. F.C. Città di Fisciano 2024 - A.S.D. Scuola

Calcio Striano del 16.12.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Nocera Soccer M.G.F. del 2.2.2025, A.S.D. Scuola Calcio Striano – A.S.D. Aquilotti del 23.2.2025, A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Aquilotti Cavesi del 6.4.2025 ed A.S.D. Aquilotti Irno - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 13.4.2025;

A.S.D. SCUOLA CALCIO STRIANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Michele Marchesano ed al cui interno e nel cui interesse i Sig.ri Emilio Falco, Michele Del Giudice, Giuseppe Manlio Marciano, Ismail Malkya, Vincenzo Amato, Otmane Es Sadeny e Rayan Souagh hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Emilio FALCO,
  - Sig. Michele DEL GIUDICE,
  - Sig. Giuseppe Manlio MARCIANO,
  - Sig. Ismail MALKYA,
  - Sig. Vincenzo AMATO,
  - Sig. Otmane ES SADENY,
  - Sig. Rayan SOUAGH,
  - Sig. Michele MARCHESANO,
  - Società A.S.D. SCUOLA CALCIO STRIANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele MARCHESANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Emilio FALCO,
  - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Michele DEL GIUDICE,
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giuseppe Manlio MARCIANO,
  - 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Ismail MALKYA,
  - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Vincenzo AMATO,
  - 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Otmane ES SADENY,
  - 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Rayan SOUAGH,
  - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Michele MARCHESANO,
  - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda e 8 (otto) punti di penalizzazione da scontare nel campionato Giovanissii Under 14 SS 25-26 per la società A.S.D. SCUOLA CALCIO STRIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2025**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina